



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai docenti interessati

Alle Istituzioni scolastiche
di Roma e provincia
LORO SEDI

e, p.c.,

Alle OO.SS del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: richieste di trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale per l'a.s. 2025/2026 dei docenti neo-immessi in ruolo e dei destinatari di incarico a T.D.

Con riferimento all'argomento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rientro a tempo pieno possono essere richiesti dal personale docente, per l'anno scolastico successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla O.M. n. 55 del 13/02/1998. Viene fatta eccezione per il personale neo immesso in ruolo al quale è consentito di proporre istanza di trasformazione successivamente al termine normativamente previsto.

In considerazione delle richieste di autorizzazione a concedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale pervenute a questo Ufficio, si comunica che per tutte le classi di concorso della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di questa provincia non è stato superato il contingente di posti da destinare alla predetta trasformazione (25% della dotazione organica), ad eccezione di quelle evidenziate in arancione nel file che si allega alla presente nota per le quali è stato raggiunto il numero massimo.

Vorranno, pertanto, le SS.LL. procedere all'esame delle domande di concessione del part – time dei neo immessi in ruolo, dopo aver accertato la compatibilità dell'orario prescelto dagli interessati con le esigenze organizzative e trattenerle agli atti della Scuola, procedendo poi all'acquisizione al SIDI utilizzando il seguente percorso:

Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.

Una volta acquisita la domanda al sistema informativo, le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto ed a questo AT per



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

consentire l'acquisizione delle ore di part-time al SIDI.

Pare opportuno precisare che i predetti contratti saranno ammessi al visto dalla RTS solo se è stato previamente inviato alla RTS il contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo).

Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell'interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall' O.M. n. del 13/02/1998.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler porre la massima attenzione nel non trasmettere alla R.T.S. provvedimenti di reintegro a tempo pieno o recanti rettifiche dell'orario di part-time prima della scadenza del periodo minimo previsto, se non preventivamente autorizzati da questo Ufficio in occasione del provvedimento annuale relativo al part-time.

Anche il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato potrà richiedere la predetta trasformazione, così come previsto dall'art 25 del CCNL 2006 – 2009.

Si raccomanda, in ogni caso, di porre attenzione all'orario prescelto dagli interessati, che, di norma, non potrà essere inferiore al 50% e che dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria classe di concorso e le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica.

A tal ultimo proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 73 del D. L. 112/08 convertito in legge n. 133 del 2008, in base al quale a fronte di un'istanza del lavoratore, l'Amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico in quanto la trasformazione “può” essere concessa. Secondo la Circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30.06.2011 in presenza del posto nel contingente, il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo restando però la valutazione dell'Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Qualora derivi un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l'Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro.

I Dirigenti Scolastici vorranno dare ampia diffusione della presente a tutto il personale.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca